



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI DIRITTO PUBBLICO RIGUARDANTE LO STABILIMENTO DI UN UFFICIO IN ITALIA, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 23 GIUGNO 2021

Art. xi

ARTICOLO XI

TRANSITO E SOGGIORNO

1. Il Governo prende tutte le misure necessarie per facilitare l'ingresso, il soggiorno e l'uscita dalla Repubblica Italiana delle seguenti persone, qualunque sia la loro nazionalità:

- (a) Personale dell'Organizzazione;
- (b) Familiari del Personale dell'Organizzazione impiegato presso l'Ufficio;
- (c) altre persone invitate dall'Ufficio in visita ufficiale.

Il Governo non ostacola il transito di tali persone da e verso l'Ufficio. Qualsiasi domanda di visto/permesso richiesto dalle persone di cui al presente articolo e' trattato il piu' rapidamente possibile e, ove possibile, gratuitamente.

2. Il Direttore dell'Ufficio comunica preventivamente, per quanto possibile, al Governo i nominativi delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Versione in vigore dal 19 luglio 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021
Estremi	Legge 12 luglio 2022, n. 94
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-94-2022/art-xi>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it